

D.R. rep. n. 661/2017 Prot. n. 4698 Classif. VIII/1 del 17/02/2017

Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L. 240/2010 - S.C. 10/B1 - **STORIA DELL'ARTE**, S.S.D. L-ART/04 - **NUMISMATICA** presso il Dipartimento di **LETTERE, ARTI e SCIENZE SOCIALI**.

## IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la legge 09/05/1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;
- Vista la legge 05/02/1992, n. 104 e ss.mm.ii. relativa all'assistenza, integrazione sociale e diritti dei portatori di handicap;
- Vista la legge 27/12/1997, n. 449, in particolare l'art. 51, comma 6, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista la legge 03/07/1998, n. 210, recante norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo, e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;
- Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- Vista la legge 15/04/2004, n. 106, recante Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Visto il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
- Vista la Carta Europea dei Ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione Europea dell'11/03/2005, n. 251;
- Vista la legge 31/03/2005, n. 43, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del D.L. 29 novembre 2004, n. 280;
- Vista la legge 04/11/2005, n. 230, nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
- Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;
- Visto il D.P.R. 03/05/2006, n. 252, Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso del pubblico;
- Vista la legge 09/01/2009, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca;
- Vista la legge 04/03/2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni...";
- Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89 valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
- Visto il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- Vista la legge 30/12/2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema università", in particolare gli artt. 5, 15, 16, 18, 24, 29;
- Vista la nota MIUR n. 2330 del 20/04/2011 relativa all'applicazione del suindicato art. 24 della legge 240/2010;
- Visto il D.M. del MIUR 02/05/2011, n. 236, "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240/2010" e s.m.i.;
- Visto il D.M. 04/05/2011, n. 344, Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato;
- Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;
- Vista la nota MIUR n. 912 del 09/06/2011, in particolare l'allegato 2 in cui si prevede per il passaggio da ricercatore a tempo indeterminato a professore associato il consumo di 0,2 P.O. per ciascun passaggio;
- Visto il D.M. 29/07/2011, n. 336, recante la determinazione dei settori concorsuali;
- Visto il D.P.R. 14/09/2011, n. 222, Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30/12/2010, n. 240;
- Vista la legge 12/11/2011, n. 183 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 15 rubricato "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- Visto il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della L. 30/12/2010, n. 240;
- Visto il D.L. 09/02/2012, n. 5 "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge 04/04/2012, n. 35;
- Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49 e ss.mm.ii. recante Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in particolare l'art. 4, comma 2, lettera c) e lettera c-bis);
- Visto il D.M. 07/06/2012, n. 76, regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;
- Visto il D.M. 12/06/2012, n. 159, recante le determinazioni dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali;
- Visto il D.P.C.M. 27/09/2012 "Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";
- Vista la legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.P.C.M. 22/02/2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi dell'art. 20, comma 3, art. 24, comma 4, art. 28, comma 3, art. 32, comma 3, lettera b), art. 35, comma 2, art. 36, comma 2, art. 71 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82;
- Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, le cui norme costituiscono per i professori e ricercatori universitari principi di comportamento in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti;
- Visto il D.L. 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 09/08/2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del fare)" e ss.mm.ii., in particolare l'art. 58 rubricato "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca" e l'art. 42, rubricato "Soppressione certificazioni sanitarie";
- Visto l'art. 41 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23/06/2014, n. 89;
- Visto il D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114;
- Vista la legge 23/12/2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);
- Visto il D.M. n. 907 del 18/12/2014 "Decreto criteri e contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2014" con cui all'Ateneo sono stati assegnati 15,58 P.O. (turn over 2013);
- Vista la legge 28/12/2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- Vista la nota MIUR prot. n. 1555 del 10/02/2015 Programmazione e Reclutamento di personale anno 2015 con la quale il MIUR comunica le novità relative alla legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e al D.L. 31/12/2014, n. 192 (decreto "Milleproroghe"), convertito in legge 27/02/2015, n. 11;

- Visto il D.M. n. 855 del 30/10/2015, di rideterminazione dei settori concorsuali, pubblicato in G.U. n. 271 del 20/11/2015, in particolare l'art. 4;
- Visto il D.P.C.M. 06/11/2015 n. 4/2015 Disciplina della firma digitale dei documenti classificati;
- Vista il D.L. n. 210/2015 recante Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe 2016);
- Visto il parere CUN prot. n. 1479/2016 "parere in merito all'aggiornamento del D.M. 02/05/2011, n. 236;
- Vista la nota MIUR prot. n. 541 del 14/01/2016, in cui si legge: "*Conseguentemente i soggetti in possesso di idoneità (ex Legge 210/1998) ma non di abilitazione possono partecipare esclusivamente alle procedure di chiamata di cui all'art. 18 della legge 240/2010*" e non anche, quindi, alle procedure valutative ex'art.24, comma 6 della Legge n. 240/2010;
- Vista la circolare MIUR prot. n. 3672 del 15/03/2016 "Disposizioni in tema di reclutamento anno 2016", con la quale il MIUR fornisce un inquadramento complessivo delle diverse normative riguardanti il reclutamento, anche alla luce delle recenti disposizioni della legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) e del D.L. 210/2015 (decreto "Milleproroghe") convertito, con modificazioni, nella legge 25/02/2016, n. 21;
- Visto il D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- Visto il D.M. 7 giugno 2016, n. 120 "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95";
- Visto il D.M. 29/07/2016, n. 602 "Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 07/06/2016, n. 120;
- Vista la Delibera Anvur del 13/09/2016, n. 132 "Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8 della L. n. 240/2010;
- Visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018, in particolare l'art. 2;
- Visto il D.M. n. 635 del 08/08/2016 "linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- Richiamato lo Statuto dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 425 del 14/03/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/03/2012, modificato con D.R. n. 427 del 15/07/2013 - G.U. Serie Generale n. 174 del 26/07/2013;
- Richiamato il Regolamento Didattico di Ateneo, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 (data pubblicazione: 17/12/2013);
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art. 24 legge. n. 240/2010, (emanato con D.R. n. 142 del 26/02/2013) e ss.mm.ii.;
- Richiamato il Piano di prevenzione della corruzione di questo Ateneo per il triennio 2015/2017, approvato dal CdA del 17/02/2015 e comunicato al S.A. del 10/03/2015;
- Richiamato il Codice Etico dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. 17 maggio 2007, n. 598;
- Richiamato il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, emanato con D.R. n. 98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016;
- Visti i pareri resi dal Servizio Legale di Ateneo con note prot. n. 2349 del 20/01/2015 e prot. n. 20718 del 05/05/2015;
- Viste le convenzioni in essere tra l'Ateneo e le Aziende Sanitarie Locali di Chieti e Pescara rispettivamente del 18/12/2007 e del 24/07/2006 e ss.mm.ii.;
- Vista la deliberazione del Senato Accademico del 06/12/2016 relativa all'indizione della presente procedura comparativa e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2016 relativa all'approvazione dell'indizione della presente procedura comparativa;
- Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo;
- Atteso che la programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale;
- Dato Atto che questo Ateneo, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari dell'università stessa".
- Accertata la disponibilità in termini di P.O. per la copertura della richiesta di attivazione della presente procedura

concorsuale ex art. 24 comma 6, L. 240/2010 con utilizzo, in via prioritaria e per quanto residuanti, dei P.O. del Piano Straordinario 2011\_2012\_2013, nonché dei P.O. 2014 (turn over 2013);

## **D E C R E T A**

### **Art. 1 - Oggetto della selezione**

E' indetta una procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 240/2010, così come da Mod. 1 (profilo) allegato in calce al bando unitamente ai Modd. A e B.

### **Art. 2 - Attività da svolgere**

Con riferimento allo status giuridico del docente, si evidenzia che i professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno (di cui 120 di didattica frontale) e non meno di 250 ore in regime di tempo definito (di cui 80 di didattica frontale).

Ai fini della quantificazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica ed organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori a tempo pieno e a 750 ore per i professori a tempo definito.

Secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori e ricercatori assolvono il proprio impegno svolgendo personalmente il carico didattico loro attribuito secondo la normativa vigente (attività didattica integrativa e/o lezioni), all'interno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca. Attività seminariali e di laboratorio ed ogni forma di sperimentazione sul campo, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, sono valutate come parte dell'attività didattica.

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare fissano almeno un giorno di ricevimento a settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni e per la partecipazione agli organi collegiali e di governo di Ateneo, secondo il ruolo e il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno.

I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del Rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Tutto quanto sopra in armonia con le disposizioni del "Regolamento sui doveri accademici dei Professori e dei Ricercatori..." (emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017).

I professori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### Art. 3 - Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare:

- i ricercatori a tempo indeterminato, già in servizio presso l'Università degli studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ex D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 35/2012, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

Si precisa che coloro che appartengono ad un settore scientifico disciplinare che si trovi compreso, per effetto della rideterminazione di cui al D.M. 855/15, in un settore concorsuale appartenente ad un diverso macrosettore concorsuale e abbiano conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di origine, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nel settore concorsuale di destinazione, purché nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo al settore scientifico disciplinare interessato dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

Coloro che appartengono a settori scientifico disciplinari che, per effetto della rideterminazione di cui al D.M. 855/15, e della conseguente soppressione del settore concorsuale di origine, si trovino inclusi in uno o più settori concorsuali appartenenti a macrosettori concorsuali diversi da quello di provenienza e abbiano conseguito, nelle tornate 2012 e 2013, l'abilitazione scientifica nazionale in uno qualunque dei settori concorsuali appartenenti al macrosettore concorsuale di provenienza, possono partecipare alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei settori concorsuali del macrosettore di provenienza e nei settori concorsuali di destinazione, purché nella procedura sia esplicitamente previsto, tra i profili, quello relativo ai settori scientifico disciplinari interessati dalla rideterminazione oppure non sia indicato alcun profilo.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; in particolare candidati potranno essere ammessi con riserva nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, in tal caso i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.

Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa per mancanza di alcuno dei requisiti previsti.

La mancanza di almeno uno dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla selezione.

Non possono inoltre partecipare alla selezione:

- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che abbiano un rapporto di coniugio o grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente negli ultimi tre anni ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Si precisa che è causa di esclusione l'inosservanza del limite riferito al numero minimo e massimo (come indicato nel Mod. 1) di pubblicazioni da presentare. Nel caso di inosservanza di tali limiti l'esclusione è tassativa e non ammette deroghe, fatta salva la sola ed unica ipotesi in cui sia presente un solo candidato ed il limite non rispettato sia quello riferito al numero massimo.

Quanto sopra, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

#### **Art. 4 - Domande di ammissione - Termini e modalità**

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del D.L. 09/02/2012, n. 5, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: <https://concorsigelmini.unich.it>

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui il candidato sia già registrato al sistema in precedenza, al fine di garantire adeguata tutela all'identità del medesimo, sarà necessario che lo stesso proceda a nuova registrazione con nuovo indirizzo di posta elettronica personale.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- **"requisiti di ammissione"**: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi del titolo/status richiesto per la partecipazione alla selezione come indicato dall'art. 3, specificando in caso di abilitazione nazionale il/i settore/i per il/i quale/i si è conseguita l'abilitazione e la data di conseguimento;
- **"informazioni sul candidato"**: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero i procedimenti o processi penali pendenti;
- **"curriculum vitae"** all'interno di questa sezione deve essere fatto l'**inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato della propria attività scientifica, didattica e dell'attività in campo clinico per i settori concorsuali per i quali sia richiesta tale specifica competenza. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

**TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO E' INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.**

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.

SARA' VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO CARICATO NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA ovvero che sia, eventualmente, ALLEGATO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

- **"altri titoli conseguiti e brevetti"**: all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita;

nella sezione devono essere indicati anche i brevetti conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno.

Subito dopo la compilazione può essere completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

**SARANNO VALUTATI ESCLUSIVAMENTE I TITOLI ED I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA.**

**NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.**

**Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.**

- **"pubblicazioni"** all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI) **CAPITOLO DI LIBRO** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI) **ALTRO**.

Subito dopo la compilazione deve essere fatto l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF della pubblicazione.

**SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.**

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore 23.59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4<sup>a</sup> serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Ai fini concorsuali farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

**Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.**

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda;

All'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e, in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;

- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23.59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4<sup>a</sup> serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale, con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (Ufficio Protocollo - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12) – via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI;
- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI -, entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:

- inoltre a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati ) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82<sup>1</sup>- dal proprio indirizzo di PEC personale, cioè **formato necessariamente da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini**

---

1

Art. 1, lettera s): "... *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*";

Art. 21 del comma 2 che così recita: "... *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...*";

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplinary Tecnico di cui all'art. 33.



professionali, all'indirizzo [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it) (citare nell'oggetto della PEC "domanda procedura di valutazione – ...." e indicare il settore concorsuale.) Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68.

**Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.**

**I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia alle disposizioni normative vigenti, come non correttamente sottoscritti.**

**E', altresì, esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via PEC.**

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, la fascia, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, la fascia, il settore concorsuale e il settore scientifico- disciplinare".

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

**La compilazione del form on line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.**

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili al fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Non saranno presi in considerazione i documenti e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Le pubblicazioni presentate devono rispettare il numero massimo e minimo previsto (ove indicato) dal bando. L'inosservanza di tali limiti sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione dalla selezione.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Ai cittadini non appartenenti ai paesi dell'Unione Europea si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del citato D.P.R. 445 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici;
- c) brevetti depositati;
- d) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta, la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

## Art. 5 - Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, indirizzo e-mail e domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'Area del Personale (Settore del personale docente e rapporti con la ASL) di questo Ateneo;
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (professore di seconda fascia), il settore concorsuale e il S.S.D.;
  
- di essere in possesso del seguente requisito obbligatorio:
  - -Ricercatore a tempo indeterminato, già in servizio presso l'Università degli studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, che siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, ex D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 35/2012, e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolare delle medesime funzioni superiori; con indicazione del settore e relativa data di conseguimento e scadenza.
  
- *se cittadino italiano*: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; *se cittadino non italiano*: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di godere dei diritti civili e politici;
- *solo per i cittadini stranieri*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i punteggi relativi alle valutazioni effettuate dalla Commissione, dei candidati ammessi alla selezione, e l'eventuale giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo nonché, contestualmente, al sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la sede, la data e l'orario della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera (solo se indicata nel Mod. 1) e della lingua italiana per i candidati stranieri, saranno pubblicati all'Albo ufficiale di Ateneo e contestualmente inseriti nel sito di Ateneo almeno 20 giorni prima della prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico;
- servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata o ad esso afferente negli ultimi tre anni, o con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'eventuale espletamento della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, ai sensi della vigente normativa in materia. In tal caso dovranno allegare apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'amministrazione universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it) o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Rettore di questo Ateneo, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI, accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

#### Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda **DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA** dovrà essere corredata da:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum (facoltativo);
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);

- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

**In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.**

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura valutativa.

#### **Art. 7 – Rinuncia del candidato alla procedura**

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura valutativa, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ([ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it)) o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Rettore di questo Ateneo, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI, accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

#### **Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice**

La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su deliberazione del Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, assunta con la maggioranza indicata dall'art. 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, D.R. 142/13 e s.m.i..

La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente se appartenenti a istituzioni universitarie non italiane, del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, in possesso dei requisiti richiesti indicati nel comma successivo, di cui due esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Il componente interno all'Ateneo può appartenere al macrosettore concorsuale che ricomprende il settore oggetto della selezione qualora nell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara non siano disponibili professori di prima fascia del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione, ovvero in caso di motivata necessità. In mancanza, la totalità dei componenti della Commissione di valutazione è costituita da professori di prima fascia esterni all'Ateneo del settore concorsuale o dei settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Tutti i componenti della Commissione devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale; tale condizione si considera soddisfatta ove il professore risulti incluso nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ovvero sia in possesso, alla data di pubblicazione del bando, dei requisiti richiesti dal MIUR per la partecipazione a detta Commissione (trattasi dei requisiti di cui all'art. 16, comma 3, lett. h), L. n. 240/2010 e precisati nei Decreti attuativi concernenti il conferimento dell'ASN, relativamente alla qualificazione degli aspiranti commissari). Uno dei componenti esterni all'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale può essere scelto tra studiosi attivi in Università o in Centri di ricerca di un Paese OCSE.

Nelle more della pubblicazione delle liste dei Professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale come disposte dal D.P.R. 95/2016 e dal D.M. 120/2016, il possesso dei requisiti richiesti sarà controllato dal Nucleo di Valutazione.

In nessun caso possono far parte della Commissione i professori che abbiano conseguito valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, L. n. 240/2010.

Il Nucleo di Valutazione controlla il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

I curricula dei Commissari non inclusi nella lista dei professori sorteggiabili ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ed in possesso di elevato profilo scientifico saranno pubblicati sul sito di Ateneo.

La nomina della Commissione è disposta con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti la Commissione.

Decorso il termine per eventuali istanze di ricusazione, ovvero a conclusione del procedimento di ricusazione, la Commissione, entro i successivi quarantacinque giorni, procederà al suo insediamento, pena lo scioglimento.

Decorso il predetto termine di trenta giorni, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

#### **Art. 9 - Adempimenti della Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, predetermina i criteri di valutazione, tenendo conto dei criteri generali di valutazione fissati nel bando e delle funzioni in ambito scientifico e didattico che il professore è chiamato a svolgere per il posto messo a bando, per quanto attiene a:

- valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica svolta, oltre che dell'esperienza professionale posseduta per i posti per i quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale;
- accertamento delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata dal bando;
- l'accertamento della lingua italiana per i candidati stranieri.

Tali criteri dovranno essere stabiliti, per la valutazione della qualificazione scientifica del candidato, in conformità agli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati nel successivo art. 10 del bando.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- individua eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando.

Nell'effettuare la valutazione dei candidati, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo con contestuale inserimento nel sito di Ateneo. La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità. La Commissione giudicatrice può effettuare le sedute con modalità telematica.

Decorso sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

I componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati; per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

Nella seduta successiva alla prima, la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione, verificata l'ammissibilità delle domande, formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica dei candidati anche espresso mediante valori numerici, basato sulla valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica e, se prevista nel Mod. 1 del bando, dell'esperienza professionale.

Qualora sia previsto dal Mod. 1 del bando un colloquio per l'accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i candidati sono determinati dalla Commissione che ne darà immediata comunicazione al Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL che provvederà, a sua volta, a darne comunicazione ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo, avendo, la predetta comunicazione, valore di notifica a tutti gli effetti.

In tal caso i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno e nel luogo stabiliti senza ulteriore convocazione.

La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla valutazione comparativa.

La Commissione procede alla valutazione del candidato in possesso dei requisiti di partecipazione, ovvero alla valutazione dei candidati in caso di più posti, tenuto conto per ciascun posto del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare, per verificare l'idoneità dello stesso a ricoprire il posto di ruolo professore di II fascia e a svolgere le relative funzioni didattico – scientifiche.

Qualora il numero dei candidati sia superiore al numero dei posti richiesti nella delibera di cui all'articolo 2 del relativo *Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia*, come indicati nel Mod. 1 del presente bando, tenuto conto per ciascun posto del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la valutazione comparativa dei candidati stessi, secondo le disposizioni di seguito indicate.

La valutazione comparativa dei candidati è finalizzata alla individuazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le specifiche funzioni didattico-scientifiche indicate nel bando ed è effettuata sulla base della valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica e di ricerca svolta e, per le discipline per le quali è previsto lo svolgimento di attività assistenziale con l'Ateneo, dell'esperienza professionale posseduta.

I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione sul sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi espressi sui candidati.

Gli atti della commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali resi dalla commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura, e nella relazione finale riassuntiva dei lavori. Tale relazione è pubblicata sul sito dell'Ateneo.

#### **Art. 10 - Valutazione della qualificazione scientifica del candidato o dei candidati**

La valutazione del candidato si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati nell'ambito dei criteri fissati con D.M. 344/2011, come di seguito esplicitati:

##### **➤ VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA**

La Commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice Hirsh o simili).

#### ➤ VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

Per la valutazione dell'attività di ricerca la Commissione terrà in considerazione i seguenti aspetti:

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- conseguimento della titolarità di brevetti, nei settori in cui è rilevante;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

#### ➤ VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA

Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione considera:

- Numero di moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- Esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- Partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- Quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

#### ➤ VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALI

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il profilo di cui al Mod. 1, valutando intensità, continuità, specificità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

I pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui ai punti precedenti saranno indicati preventivamente dalla Commissione nei limiti delle percentuali di seguito indicate:

- VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA' DI RICERCA e DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: min 70% max 75%
- VALUTAZIONE DELL' ATTIVITA' DIDATTICA: min 10% max 25%
- VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' CLINICO ASSISTENZIALI (ove presenti): min 10% max 20%

sempre considerando che il totale deve risultare sempre uguale a 100

#### Art. 11 – Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro novanta giorni dal suo insediamento ex art. 8 del presente bando. Il predetto termine può subire interruzioni nei casi di dimissioni, decadenze, cessazioni o incompatibilità di membri della Commissione.

Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di trenta giorni il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.



Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa.

Il Rettore approva la correttezza formale dei verbali della procedura- inviati dalla Commissione- i quali vengono pubblicati sul sito di Ateneo.

#### Art. 12 - Chiamata del Dipartimento e nomina di un candidato selezionato

Entro due mesi dall'approvazione degli atti della procedura, il Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto, come indicato dal Mod. 1 (profilo), delibera la proposta di chiamata del candidato unico - o dei candidati nel caso di più posti - nel medesimo settore concorsuale e settore scientifico disciplinare - che risulta/no valutato/i idoneo/i a ricoprire il posto di ruolo di professore di II fascia ovvero il candidato maggiormente qualificato nel caso di più candidati da esaminare con procedura di tipo comparativo per un unico posto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia.

Se il Dipartimento non delibera la proposta di chiamata entro il termine indicato dal primo comma, esso non può avanzare, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, richiesta di copertura di un posto per la medesima fascia e il settore concorsuale o i settori scientifico-disciplinari oggetto della selezione.

Il Senato Accademico sottopone la proposta di chiamata, con proprio parere obbligatorio, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il candidato chiamato dal Dipartimento che ha chiesto il bando è nominato professore associato con decreto rettorale.

Il candidato chiamato presenta domanda di afferenza al Dipartimento che ha formulato la richiesta di posto.

#### Art. 13 - Documentazione ai fini dell'assunzione

Il chiamato sarà invitato a presentare, ai fini dell'assunzione, al Settore Personale Docente e Rapporti con la ASL, le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 3 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Ferme restando le predette incompatibilità, se dipendente di Pubblica Amministrazione dovrà presentare la dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara; se invece dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

Il chiamato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o in quella universitaria deve presentare uno stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza contenente l'indicazione della qualifica in possesso nonché della retribuzione in godimento al momento del rilascio, con la specifica di tutte le voci stipendiali.

Il chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il chiamato dovrà inoltre presentare: dichiarazione di opzione per il regime di impegno, foto formato tessera.

#### Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara per le finalità di gestione della presente procedura e successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dalla procedura.

#### Art. 15 - Pubblicità

L'avviso del presente bando è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è altresì pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo nonché sul sito <http://www.unich.it/concorsigelmini2016>, sul sito <http://bandi.miur.it>, sul sito <http://ec.europa.eu/euraxess.it>


#### Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto rettorale di bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile.


Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina ALBERTAZZI, Responsabile del Settore del Personale Docente e Rapporti con la ASL, e-mail di riferimento: [concorsigelmini2016@unich.it](mailto:concorsigelmini2016@unich.it)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.



IL RETTORE  
Prof. Carmine DI ILIO



Allegati: n. 03 - Mod. 1 (profilo)  
- Mod. A (fac-simile domanda)  
- Mod. B (dichiar. sostit. di certificazioni)

AP/VA/spd-ASL/mdm